

N. R.G. [REDACTED]/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Alessandro Martini	Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2019 promossa in grado d'appello

DA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avv.

[REDACTED], che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED], che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.



[REDACTED]
[REDACTED];

APPELLATO

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

sulle seguenti conclusioni.

Per [REDACTED]

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, preso atto dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con ordinanza in date 29/05-05/07/2019 e previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare:

nel merito,

- accogliere il presente appello per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di impugnazione e delle sottostanti difese e, conseguentemente, annullare, revocare o, comunque, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, conformemente alle conclusioni rassegnate dalla Banca in prime cure:

- ritenere e dichiarare che le domande della [REDACTED] S.r.l. sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione in primo grado e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statuizione;

- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'attrice in prime cure, ritenere e dichiarare la non prevedibilità del danno lamentato e, conseguentemente, determinare equitativamente la somma oggetto di rimborso e/o risarcimento ex artt. 1225 c.c., disponendo, comunque, la decurtazione e/o compensazione parziale degli importi corrispondenti al valore dei differenziali positivi incassati dalla [REDACTED]

[REDACTED] S.r.l. nel corso del rapporto;

- in via istruttoria, previa eventuale integrazione della C.T.U. finalizzata ad accertare la natura di copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse dell'operazione finanziaria, con riferimento alle condizioni di mercato del periodo contestuale alla data di stipula ed alla valutazione prospettica delle stesse per l'intera durata contrattualmente prevista, sulla base dell'esposizione debitoria di riferimento, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1) "vero che l'operazione in strumenti finanziari derivati per cui è causa è stata autonomamente e



consapevolmente sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore della [REDACTED] S.r.l., Sig. [REDACTED]”;

2) “vero che, al momento della sottoscrizione dell’operazione in strumenti finanziari derivati per cui è causa, sono state nuovamente illustrate in dettaglio al legale rappresentante pro-tempore della [REDACTED] S.r.l. le caratteristiche della stessa ai fini della copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse inerenti la sottostante esposizione debitoria della Società, con esplicitazione del relativo piano di ammortamento”;

3) “vero che al legale rappresentante pro-tempore della [REDACTED] S.r.l. è stata consegnata dai funzionari della [REDACTED] S.p.A. la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni allora vigenti in materia di operazioni in strumenti finanziari derivati, ivi compresa quella informativa”;

4) “vero che, nel corso dei contatti periodici con il gestore di riferimento della [REDACTED] S.p.A., il legale rappresentante pro-tempore della [REDACTED] S.r.l. è stato sempre informato in ordine all’andamento dell’operazione finanziaria per cui è causa”;

5) “vero che il legale rappresentante pro-tempore della [REDACTED] S.r.l., ottenute tutte le informazioni e spiegazioni del caso, si determinava a concludere il contratto per operazioni in strumenti finanziari derivati per cui è causa”;

6) “vero che il capitale nozionale sottostante lo strumento finanziario derivato per cui è causa è stato determinato concordemente con il legale rappresentante pro-tempore della [REDACTED] S.r.l. e corrispondeva alla residua esposizione, al momento della formalizzazione, del mutuo contratto in data 05/08/2005”;

7) “vero che, al momento della stipula dell’operazione in strumenti finanziari derivati per cui è causa, l’indice del tasso variabile Euribor 6 mesi era in tendenziale costante incremento”;

8) “vero che i funzionari della [REDACTED] mai hanno sollecitato la realizzazione dell’operazione finanziaria per cui è causa”;

9) “vero che il contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati è stato sottoscritto dalla [REDACTED] S.r.l. dopo una preventiva disamina di oltre venti giorni”.

Si indicano quali testi i Sigg.ri [REDACTED], presso [REDACTED] [REDACTED], con riserva di indicare ulteriori testi, anche in prova contraria rispetto a quanto eventualmente articolato dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, dedurre ed articolare, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.



Per [REDACTED] S.R.L.

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così giudicare:

- rigettare integralmente l'appello promosso da [REDACTED] S.p.a. siccome infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte nel presente atto; e, per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza n. 967/2019 del 30 gennaio 2019 emessa inter partes dal Tribunale di Milano, G.U. Dott.ssa Viola Nobili, nel giudizio R.G. n. 48301/2013;
- condannare [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di [REDACTED] S.r.l. della spese di lite del grado oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 11.07.2013, [REDACTED] S.r.l. conveniva la [REDACTED] S.p.a. avanti al Tribunale di Milano, al fine di ottenere declaratoria della nullità/annullabilità del contratto derivato concluso con la stessa banca e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima a restituire le somme versate in esecuzione del contratto nullo e/o annullato.

Deduceva l'attrice di avere stipulato con [REDACTED] in data 05.05.2005, un mutuo fondiario, a tasso variabile, dell'importo di € 820.000,00, da rimborsarsi in rate semestrali al tasso Euribor a 6 mesi, oltre uno spread del 1,70%. Successivamente, alla luce delle esigenze di [REDACTED] di contenere gli oneri finanziari, in data 28.06.2007, le parti concludevano un *addendum* al predetto contratto di mutuo, con il quale lo spread che veniva ridotto da 1,70 ad 1,00.

Contestualmente, [REDACTED] procedeva all'acquisto di un prodotto finanziario che le consentisse di non sottostare al rischio del tasso variabile applicato al mutuo, individuato da [REDACTED], quale soluzione al problema dei tassi in crescita, nel derivato oggetto del giudizio (IRS "floored swap", cfr. doc.5), tenuto conto che [REDACTED] era società dedita alla compravendita, locazione e gestione in genere di beni immobili, priva di esperienze pregresse in operazioni finanziarie complesse e, soprattutto, in derivati.

Tuttavia, il contratto in derivati oggetto del giudizio si dimostrava inidoneo a svolgere la funzione di copertura consigliata e voluta, tantoché, alla data del 31/12/2014, [REDACTED] aveva versato flussi alla Banca per la somma di € 135.179,00, oltre al costo del mutuo.

Costituitasi [REDACTED] per resistere alla domanda con articolate eccezioni, il Giudice Unico ammetteva prove testimoniali e disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio, finalizzata ad individuare la struttura e la tipologia del derivato, a verificare la rispondenza dello stesso alla finalità di copertura rispetto al rischio



di tasso sul debito sottostante e, infine, a determinare l'ammontare dei flussi attivi e passivi prodotti dal derivato.

Con sentenza n. 967/2019 del 30.01.2019, il Tribunale di Milano “1) *accoglie la domanda di [REDACTED] [REDACTED] SRL e per effetto, accertato il grave inadempimento, risolve il contratto Interest Rate Swap sottoscritto il 25 maggio 2017 e condanna [REDACTED] SPA a pagare in favore di [REDACTED] SRL la somma di € 135.179,00 al 31.12.2014, oltre rivalutazione ed interessi;*

2) *condanna [REDACTED] SPA a rimborsare a [REDACTED] [REDACTED] SRL le spese di lite [...]*”;

3) *pone definitivamente a carico di [REDACTED] SPA le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto*”.

Nella motivazione, il Giudice di prime cure (a) riteneva assente la qualità di operatore qualificato di [REDACTED]; (b) condivideva le conclusioni rassegnate dal CTU, in merito alla circostanza per cui lo strumento finanziario de quo si era dimostrato inadempiente rispetto alle finalità di copertura e, in particolare, presentava una percentuale del 20% medio di mancata copertura; (c) accertava che la Banca aveva omesso di fornire tale essenziale informazione alla cliente, con ciò ponendo in essere una condotta gravemente inadempiente.

Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello [REDACTED], con atto di citazione notificato in data 29.03.2019, al fine di ottenere il rigetto delle domande contro di sé rivolte; si costituiva la società appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Accolta preliminare istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.06.2020, trattata con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett h), del D.L. 18/2020, da cui giunge ora in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Qualità soggettive della cliente

L'appellante svolge un primo ordine di censure alla sentenza impugnata, laddove la stessa avrebbe errato nel non considerare che [REDACTED] aveva autonomamente e consapevolmente stipulato l'operazione in questione, e, ancora, nel non considerare l'effettiva esperienza in ambito finanziario della società e, per essa, del suo legale rappresentante

Sul punto, il Giudice di prime cure ha affermato che (p. 8): “*La assenza di dichiarazione della qualità*



di operatore qualificato produce l'effetto di rafforzare la diligenza informativa e la valutazione sulla adeguatezza, dovendo l'intermediario agire nell'interesse di un soggetto privo, per definizione, di conoscenze (art.21 TUF: "i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che siano sempre adeguatamente informati" [...]) Mancando la dichiarazione scritta non è possibile considerare operatore qualificato la società attrice dai pochi e non univoci, né conferenti elementi indicati dalla convenuta [...]".

L'affermazione è senz'altro condivisibile, atteso che, in atti, non si rinviene dichiarazione alcuna della cliente che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 1 del Reg. Consob 11522/1998 (all'epoca vigente), consentisse alla Banca di includerla tra gli investitori qualificati, ai quali gli obblighi di informazione e valutazione sopra menzionati non si applicano.

Merita richiamare, in argomento, l'orientamento dei giudici di legittimità, già condiviso da questa Corte, il quale afferma che è necessaria una specifica dichiarazione formale, sottoscritta dal legale rappresentante della società, per fornire prova (comunque presuntiva) di tale qualifica; in assenza di tale dichiarazione, è la Banca a dover dare prova di avere adempiuto agli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF, come disposto dall'art. 23 TUF (così Cass. civ. sent. 04.04.2018 n. 8343, sent. 23.01.2020 n. 1461).

Peraltro, non risulta provato nemmeno quanto affermato dall'appellante, che cioè le caratteristiche dell'operazione di copertura sarebbero state "*regolarmente esplicitate*" dalla Banca, come si vedrà meglio in seguito. In particolare, *a contrariis*, risulta documentalmente che il questionario MIFID, predisposto dalla Banca il 24/02/2010 (cfr. doc. 10) - vieppiù tenuto conto che, a quella data, il prodotto derivato era già stato acquistato - identificava Gibiesse quale cliente al dettaglio, stabilendo nello specifico che "*non è consentita l'operatività in derivati OTC*".

Sotto tale aspetto, appaiono tardivamente articolate e comunque non ammissibili le ulteriori prove orali, insistite nelle conclusioni dall'appellante, essendo i capitoli formulati in maniera generica e valutativa, privi della necessaria precisazione sulle circostanze fattuali e temporali previste dall'art. 244 c.p.c.

Pertanto, ne deriva che il Tribunale ha correttamente affermato che Gibiesse non poteva considerarsi operatore qualificato, difettando sia la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità richiesti, sia comunque la dimostrazione di un'idonea pregressa esperienza e conoscenza in materia di strumenti finanziari.



2) Idoneità dello strumento finanziario; obblighi informativi

Sotto altro aspetto, parte appellante si duole delle conclusioni tratte, nella sentenza impugnata, dallo svolgimento della CTU, mentre le caratteristiche del prodotto finanziario stipulato con la cliente sarebbero state, *a priori*, del tutto idonee ad affidabili rispetto alle finalità di copertura per il rischio ‘tasso variabile’ del mutuo, in ogni caso specificamente comunicate alla cliente.

Soltanto a fronte di successive e imprevedibili dinamiche della curva dei tassi di interesse Euribor 6 mesi, il predetto strumento finanziario aveva successivamente generato differenziali negativi per la [REDACTED].

In merito, il Tribunale ha affermato che (p. 9) *“Dalla C.t.u. emerge che il prodotto risulta adeguato allo scopo di copertura dell’aumento dei tassi, salvo una percentuale del 20% medio di mancata copertura dopo il 2012 e fino al 2025, che rientra nel concetto di alea razionale [...] Tuttavia, era necessario che tale scostamento venisse comunicato alla società attrice per permetterle di decidere dell’opportunità di sottoscrivere lo swap. Tra l’altro, come indicato dalla difesa attorea nel riportare i dati del proprio consulente (pag. 6 doc. 9), ma anche come confermato nella figura 7 pag. 23 della Consulenza tecnica di ufficio, a livello di corretta e completa informazione, dovevano essere comunicati anche le aspettative sull’andamento del livello inferiore dei tassi e quindi lo sbilanciamento delle alee. Infatti, il C.t.u. mostra una significativa deviazione del livello medio dei tassi inferiori al limite minimo dell’operatività dello swap. Tale deviazione (linea verde figura 7 perizia C.t.u.) permane sin dall’inizio e per tutta la durata del contratto; la divaricazione aumenta notevolmente con il proseguire dell’ammortamento. La probabilità di questa deviazione non è stata calcolata dal C.t.u., ma, considerato che l’andamento medio della oscillazione di tali tassi non raggiunge mai il floor pattuito, tale probabilità deve desumersi alta. In ogni caso, la banca avrebbe dovuto comunicare la specificità dell’aspettativa anche su questa parte di tassi, per permettere la autodeterminazione dell’investitore. Nei limiti di come descritto graficamente dal C.t.u., l’andamento dei tassi sotto il floor risulta prevedibile. Ciò vale anche per rigettare l’eccezione ex art. 1225 c.c. sollevata dall’intermediario. Le informazioni sulla probabilità (o meno) di aumento dei tassi (e di quanto) dovevano essere fornite, in quanto già normalmente essenziali per determinarsi a concludere un contratto aleatorio di durata, e ancor più in questo caso in cui il cliente ha mostrato di preferire il risparmio attuale alle incertezze future. Tali elementi e considerazioni dimostrano che era più probabile che, con tutte le informazioni, il mutuatario **non** avrebbe scelto di sottoscrivere lo swap offerto. L’onere della prova della correttezza e completezza delle informazioni fornite nell’interesse*



dell'investitore grava sull'intermediario (art. 21 e 23 TUF, SSUU Cass. 13533/2001)".

La relazione di CTU, affidata alla dott.ssa [REDACTED] su cui il primo Giudice ha fondato il proprio ragionamento, ha concluso che lo strumento in questione costituiva un derivato *OTC*, cioè negoziato su mercati non regolamentati, e *IRS*, cioè avente ad oggetto lo scambio di flussi di denaro tra le parti, rispetto ad un capitale di riferimento a scadenze prefissate ed al variare di uno o più parametri, inoltre complicato dalla previsione di due barriere successive di riferimento.

In particolare, la risposta alla prima parte del quesito posto al Consulente in primo grado (*"analizzi la struttura del contratto derivato per cui è causa e ne indichi la tipologia"*) descrive *"il derivato presenta un'area di guadagno per [REDACTED], ovvero l'intervallo di valori del tasso Euribor 6M in cui la società riceve un flusso a suo favore che potrà compensare – in una certa misura – gli interessi sul debito sottostante, che si realizza per tassi Euribor 6M compresi tra 4,50% e 5,6%. L'ampiezza dell'intervallo favorevole per la Società è di 115 basispoint.*

Per tassi Euribor 6M inferiori al 4,5%, la Società è esposta al pagamento di differenziali, calcolati per il periodo semestrale sul nozionale, fino all'ammontare massimo del 4,5% (per valori del tasso Euribor 6M pari a zero). Per tassi Euribor 6M superiori a 5,65%, il derivato non ha alcun effetto. Lo strumento può essere rappresentato come una struttura (portafoglio) di tre contratti: uno swap e due opzioni (cap e digitale) vendute da [REDACTED] a [REDACTED]. Le opzioni comportano l'inserimento di una barriera, oltre la quale la copertura è disattivata" (cfr. pag. 33).

Ne deriva che appare corretta la necessità, sottolineata dal Giudice di prime cure, che la cliente fosse messa in condizioni di conoscere sia la sussistenza di un margine 'positivo' limitato (115 basispoint), sia la complessità del derivato in oggetto, che aveva la struttura di tre contratti (uno swap e due options), con previsione di barriere di passaggio.

In ogni caso, anche la stessa struttura dello strumento finanziario *de quo* appare, secondo il CTU, in definitiva inadatta ad assolvere le funzioni di copertura volute al momento della pattuizione, deficienza solo acuita dal successivo crollo dei tassi di interesse.

In particolare, nel rispondere alla seconda parte del quesito (*"verifichi se, al momento della stipulazione, il contratto derivato per cui è causa rispondesse alla finalità di copertura del rischio connesso al rialzo dei tassi di interesse derivante dall'esposizione debitoria della società"*), il Consulente concludeva: *"la struttura del contratto consente di ottenere un livello di tasso fisso pagato inferiore rispetto a quello di mercato di uno swap vanilla, ma contestualmente riduce l'efficacia della copertura rispetto all'innalzamento dei tassi, con un effetto crescente nel tempo.*



*La quantificazione dell'inefficacia della copertura, alla data di stipula del contratto e considerato la sua intera vita, si esprime nella probabilità di superamento della barriera, che risulta crescente, fino ad arrivare ad un livello massimo pari al 27%. **L'inefficacia** della copertura, espressa come probabilità media relativa all'intera durata del contratto, è pari al **20%**" (cfr. pag. 34).*

Ne deriva che, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la complessità del prodotto derivato *de quo* e la potenziale negatività dello stesso, per i fini previsti dall'investitore, imponevano particolari obblighi informativi a sua tutela, come previsto dall'art. 28 del Reg. Consob n. 11522/1998 (all'epoca vigente), il quale costituisce, peraltro, applicazione specifica dell'obbligo di condotta disciplinato dall'art. 21 TUF.

Nemmeno appare cogliere nel segno la doglianza di parte appellante, secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non prendere in considerazione la circostanza per cui "*non era certamente possibile prevedere il successivo andamento decrescente, a decorrere soltanto dal primo trimestre 2009 dell'indice Euribor*".

Sul punto, si è già formato contraddittorio in sede di operazioni di consulenza, in merito al quale il CTU aveva concluso che l'approccio limitato all'osservazione dei cd. tassi *forward* "*non è sufficiente ai fini di esprimere il giudizio richiesto sulla finalità di copertura del derivato. Bisogna considerare infatti che i tassi forward sono meramente indicativi delle aspettative sui livelli di tassi e non sono sufficienti a descrivere compiutamente il comportamento di un tasso atteso, che richiede il ricorso ad altre grandezze che lo qualificano: la volatilità (incertezza che si verifichi un certo valore del tasso) e la distribuzione della probabilità del verificarsi dei valori del tasso. La misura della variabilità dei tassi attesi, ovvero la volatilità quotata alla data di stipula del contratto, consente una migliore rappresentazione dell'efficacia della copertura del derivato*". Proseguendo, poi, sulla base dei criteri di calcolo stilati per la misurazione della cd. volatilità quotata, che "*sulla base di questa analisi, si riscontra una riduzione di efficacia di copertura del derivato a partire dal dicembre 2012, quando il limite superiore di variazione dei tassi forward supera il livello della barriera e tale riduzione risulta più **marcata al crescere** dell'orizzonte temporale osservato*".

Tale conclusione è stata, quindi, condivisibilmente adotta dalla sentenza impugnata (p. 7), proprio sulla base delle valutazioni *ex ante* che, se opportunamente comunicate, avrebbero correttamente orientato la decisione dell'investitore sull'accettazione o no della variabilità dei tassi attesi, il tutto in conformità dei principi generali, recentemente dettati dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. 12.05.2020 n. 8770).



Riguardo a tale necessaria attività informativa in concreto, si rivelano infondati i motivi di critica, svolti dall'appellante anche relativamente all'esito delle prove testimoniali.

Le stesse, compiutamente e specificamente analizzate dal Giudice di prime cure, hanno dimostrato che, alla cliente, era (p. 9) “...*stato spiegato il solo funzionamento dello scambio dei tassi, ma non anche le specifiche previsioni e l'entità dei discostamenti e le probabilità per i tassi sotto il floor prescelto o sopra il cap prescelto [...]*”, mentre “*era necessario che tale scostamento [20% nda] venisse comunicato alla società attrice per permetterle di decidere dell'opportunità di sottoscrivere lo swap*”.

Ne deriva la correttezza della conclusione adottata dal Tribunale, logica, coerente e priva di vizi, in base alla quale (p. 9): “*l'informazione essenziale non può dirsi fornita [...] avendo omesso informazioni rilevanti alla formazione del consenso altrui e quindi delle scelte consapevoli dell'investitore [...] Tali comportamenti costituiscono fonte di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi di informazione di cui agli artt. 1176 comma 2 e 1375 c.c. e di cui all'art. 21 tuf, assunti con la stipula del contratto quadro [...]. Sussiste la colpa specifica, stante la natura professionale dell'operatore banca che è soggetto istituzionalmente preposto alla intermediazione finanziaria e che quindi conosce le normative di settore [...] Ciò costituisce grave inadempimento (art. 1218 e 1453 c.c.) e causa di risoluzione*”.

In definitiva, non essendo contestato il *quantum debeat*, l'appello va integralmente respinto.

Anche le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore, della natura della causa, del pregio dell'opera nelle varie fasi (di studio, introduttiva e decisionale), nonché delle questioni trattate, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:

- Rigetta l'appello;
- Condanna [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese del secondo grado in favore di [REDACTED] S.r.l., spese che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CNPA e Iva;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, T.U. sulle spese di giustizia, a carico di parte appellante.



Così deciso in Milano, 15 ottobre 2020

Il Giudice Estensore

Avv. Alessandro Martini

Il Presidente

Dott. Domenico Bonaretti

